

IVA

Esenzione limitata per l'intermediazione in operazioni finanziarie di EVOLUTION



L'articolo 10 del D.P.R. 633/1972 elenca una serie tassativa di operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo evidenzia le conclusioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 38/E/2018 in relazione alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni finanziarie.

È noto che l'esenzione, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 9\), del D.P.R. 633/1972](#), si applica anche alle prestazioni di **mandato, mediazione e intermediazione** relative alle operazioni di **assicurazione** nonché alle operazioni **bancarie, creditizie e finanziarie**.

Tuttavia, con la [risoluzione 38/E/2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di consulenza in materia di **investimenti** fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli, quindi fornito direttamente ai clienti in posizione di **assoluta indipendenza e imparzialità, non è inquadrabile** come attività di negoziazione/intermediazione **esente** da Iva.

E ciò accade quando **non** si percepiscono **incentivi** o **retrocessioni commissionali** da parte di terzi ovvero da parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti **suggeriti/raccomandati** dal consulente. Il servizio di consulenza in materia di investimenti, infatti, è remunerato esclusivamente dalle **commissioni di consulenza** e dalle **commissioni di performance** addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio come risultante dall'esecuzione delle raccomandazioni prestate e dagli aggiornamenti del Portafoglio modello scelto dal cliente.

In conclusione, la **mancanza** di qualsiasi **collegamento/rapporto** tra il consulente e i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, inducono ad **escludere** che sia ravvisabile un'attività di intermediazione/negoziazione

esente da Iva.

Con particolare riguardo, poi, al **comparto assicurativo**, posto che la qualifica di mediatore o di intermediario di assicurazione deve essere determinata esclusivamente in funzione del **contenuto** dell'attività svolta, l'esenzione può essere riconosciuta anche per attività diverse dal **mero procacciamento** finalizzato alla conclusione di un contratto di assicurazione, ma deve pur sempre trattarsi di **attività collegate alle mansioni essenziali del mediatore o dell'intermediario di assicurazione**, consistenti nella ricerca e **messa in relazione** dei potenziali clienti con l'assicuratore. Di conseguenza, questa condizione non è soddisfatta quando, per esempio, una società si **limiti a liquidare i danni** senza svolgere alcuna attività diretta alla conclusione di contratti di assicurazione (**conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia 23 dicembre 2015, [causa C-40/15](#)**).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design: colibri, Goleto, H. Hestek